



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2729
Data di Arrivo		Data di Partenza	28/03/2025
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Ai Sigg.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC _ mail	LORO MAIL

Ai Sigg.	Presidenti degli Ordini Territoriali
PEC _ mail	LORO MAIL

e.p.c.	Consiglieri Nazionali
--------	------------------------------

Informativa	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5A1	4	2025	MU	GB
Oggetto:	Rischi catastrofali e nuovi obblighi assicurativi: cosa c'è da sapere.				

Egregi/Gentili Presidenti

con la presente si rammenta che la Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 - Articolo 1, commi da 101 a 112 [Gazzetta Ufficiale](#)) e il successivo decreto attuativo, prevedono che tutte le **Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia**, tenute all'iscrizione nel registro imprese ex art. 2188 codice civile, dovranno stipulare **entro il 31 marzo 2025**, salvo eventuali proroghe, una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Fanno eccezione le aziende agricole (ex art. 2135 codice civile) per le quali resta fermo l'attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT.

Cosa prevede la normativa in pillole

✓ **Soggetti coinvolti:** tutte le aziende tenute all'iscrizione al Registro delle imprese e con sede legale o stabile organizzazione in Italia, oltre ad esempio le società tra professionisti, ad eccezione delle



aziende agricole per le quali resta fermo l'attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT.

✓ **Beni da assicurare:** Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (Immobilizzazioni materiali voce B.II n. 1), 2) e 3) Attivo Stato Patrimoniale).

✓ **Eventi da assicurare:** terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Quali sono i limiti di copertura e le franchigie?

In base al valore totale dei beni aziendali (TSA - Totale Somme Assicurate), la copertura segue questi principi:

- TSA inferiore a 1 milione €: copertura pari al 100% del valore, con un massimo del 15% del danno a carico dell'impresa;
- TSA tra 1 e 30 milioni €: copertura pari almeno al 70% del valore, con un massimo del 15% del danno a carico dell'impresa;
- TSA superiore a 30 milioni €: condizioni liberamente negoziabili tra impresa e compagnia.

Per i terreni è prevista una copertura a primo rischio assoluto, cioè una formula che permette di ottenere un rimborso completo entro un certo limite detto massimale. In pratica, l'indennizzo coprirà l'intero valore del danno subito fino al massimale assicurato.

Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali è prevista una disposizione transitoria che consente l'adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

A seguito di ulteriori approfondimenti è emerso come sia onere di ciascuna impresa valutare la necessità di adeguare le coperture anche per i beni oggetto di locazione/affitto/leasing utilizzati ai fini d'impresa.

In particolare, ci si riferisce a quanto dettato dalla legge n. 189 del 9 dicembre 2024 "misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" (cd. DL Fiscale).

È proprio sulla base di questo decreto che si tende a ricomprendere nell'obbligo in oggetto anche i beni detenuti in locazione, in quanto la norma parla di beni impiegati a qualsiasi titolo per l'esercizio



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

dell'attività di impresa e quindi anche i beni in affitto come immobili, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

➤ **Una protezione utile per tutti**

Chi rientra nei soggetti coinvolti e possiede i beni indicati dalla legge può beneficiare di una copertura su misura a protezione da eventi naturali estremi e non facilmente prevedibili.

Si prega la massima diffusione presso i propri iscritti.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993